

**GIURISDIZIONE: Danno arrecato alla P.A. - Concorso di azioni tra Corte dei Conti e Giudice ordinario - Cd. Doppio binario - Irragionevolezza - Ragioni - Giudizio abbreviato ex art. 130 D.lgs. n. 174 del 2016 - Azione civile per recupero danno residuo - *Ne bis in idem* - Sussiste.**

**Corte dei Conti, Sez. Giurisd. Regione Lombardia, sent. 24 giugno 2021, n. 208**

*“[...] va dunque statuita, stante il suddetto integrale e tempestivo pagamento della somma ritenuta congrua dalla Sezione, la definizione del giudizio per le parti convenute ai sensi dell’art. 130, comma 8, del c.g.c., con condanna delle stesse al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.*

*Va incidentalmente chiarito che la presente definizione del contenzioso dovrebbe essere coerentemente intesa come preclusiva a qualsiasi parallela iniziativa recuperatoria o risarcitoria di maggiori somme afferenti il medesimo fatto storico qui vagliato da parte del danneggiato Regione Lombardia in sede civile, risultando altrimenti violato il *ne bis in idem* ed inutiliter concepito dal legislatore l’istituto deflattivo ex art.130, d.lgs. n.174 del 2016 ove si consentisse in altra sede il recupero dell’intero importo che ha spinto l’interessato ad optare per il giudizio abbreviato innanzi alla Corte dei Conti: il meccanismo, già di per sè irragionevole [...], del c.d. doppio binario (possibile concorrenza tra azione civile e contabile sul medesimo fatto) paleserebbe così una sua ulteriore irragionevolezza con elevati profili di incostituzionalità, che la lettura monistica in questa sede prescelta evita, sulla scorta di una interpretazione costituzionalmente orientata e rispettosa del *ne bis in idem* di matrice europea e nazionale, oltre che dell’art.1 del d.lgs. n.174 del 2016 (e dell’art.11, co.6 del medesimo decreto) che devolve in via esclusiva, con generale *interpositio legislatoris* voluta dall’art.103, co.2 cost., la materia del “danno erariale” alla Corte dei Conti [...]”.*

#### SENTENZA

nel procedimento di accesso al rito abbreviato, ai sensi dell’art.130 del d. lgs. 26.8.2016 n. 174 nell’ambito del giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al numero 29764 del registro di segreteria, nei confronti di:

LUCA GAFFURI (c.f.: GFFLCU66A14C933E), residente a Como in via Zambon n.14, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Cerami del Foro di Milano (c.f.: CRMCR65B02L781S, fax: 02/76015842; posta certificata: carlo.cerami@cert.ordineavvocatimilano.it) presso il cui studio a Milano, in Galleria San Babila n. 4/A, è elettivamente domiciliato, per delega in atti;

FABRIZIO SANTANTONIO (c.f. SNTFRZ65L16E648D), nato il 16.071965 a Lodi e ivi residente in viale Pavia n. 14 assistito, difeso e rappresentato, congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Mattia Sozzi (c.f. SZZMTT71H15G337F) del Foro di Milano e Chiara Vaccari (c.f. VCCCHR68C48F205Y) del Foro di Lodi e presso lo Studio dei quali in Milano via Manara n. 15 è elettivamente domiciliato giusta procura in atti, i quali difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche al n. fax n. 02. 92800653 e agli indirizzi di posta elettronica certificata mattia.sozzi@milano.pecavvocati.it e chiara.vaccari@lodi.pecavvocati.it;

richiamata la determinazione presidenziale con la quale è stata fissata la trattazione del giudizio e visto il conseguente decreto n. 10/2021, di questa Sezione con il quale è stata accolta la richiesta di rito abbreviato presentata dalle parti convenute, con determinazione dell'ammontare della somma dovuta alla Regione Lombardia in euro 80,00 per Gafurri Luca e in euro 83,00 per Santantonio Fabrizio;

VISTI i bonifici effettuati a favore della Regione Lombardia in data 20.5.2021 dal Gafurri e in data 4.6.2021 dal Santantonio con relative reversali di incasso 28.5.2021 e 9.6.2021 in atti;

ascoltata, nell'odierna camera di consiglio del 23.6.2021 (celebrata mediante collegamento da remoto su piattaforma telematica Microsoft Teams ex art.85, comma 3, lett.e, d.l. n.18/2020, conv. in Legge n.27/2020, come modificato dall'art.26 ter, d.l. n.104/2020, conv. in Legge n.126/2020, e dall'art.6, co.2, d.l. n.44/2021, sulla base dei provvedimenti del Presidente della Corte dei conti n.138 dell'1.4.2020 e n. 287 del 27.10.2020 e del decreto del Presidente della Sezione Giurisdizionale n.130 del 6.4.2020), la relazione del Magistrato designato prof. Vito Tenore e uditi gli interventi del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Gaetano Milano e degli avv. Cerami e Vaccari per le parti convenute, presente la dr.ssa Enrica Sama ai fini della pratica forense;

viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e 20 dicembre 1996, n. 639, visto il d.lgs. n.174 del 2016 e in particolare l'art.130;

#### FATTO e DIRITTO

Con atto di citazione del 2.7.2020 la Procura regionale ha citato in giudizio SANTANTONIO Fabrizio, consigliere regionale della Regione Lombardia del gruppo "Partito Democratico della Lombardia", e GAFFURI Luca, quale Presidente ratione temporis del gruppo consiliare, esponendo quanto segue:

a) che la Guardia di Finanza aveva segnalato alla Procura alcune spese sostenute (v. pag.4 citazione) e poste a rimborso del Gruppo regionale di appartenenza nel periodo dal 2010 al 2011, effettuate dal Santantonio e avallate dal Gaffuri, non pertinenti con i fini istituzionali del mandato;

b) che tali condotte, assurte a rilevanza mediatica, avevano arrecato danno alla Regione Lombardia, pari, dopo i chiarimenti intervenuti a seguito di invito a dedurre, ad euro 496,10, di cui si chiedeva il pagamento oltre accessori.

Il Gafurri si è costituito con memoria 30.3.2021, chiedendo il rigetto della pretesa attorea nel merito trattandosi di spese istituzionali e in assenza di colpa grave, e formulando nel contempo separata istanza 18.2.2021 di rito abbreviato ex art.130, d.lgs. n.174 del 2016, offrendo il pagamento di €. 41,30 (pari ad  $\frac{2}{3}$  del frazione di  $\frac{1}{3}$  – quota di responsabilità che l'orientamento giurisprudenziale consolidato ascrive al Presidente del Gruppo – del predetto danno erariale complessivamente quantificato dalla Procura Regionale in €. 496,10) o della diversa maggior somma ritenuta congrua.

Il Santantonio si è costituito con memoria 12.4.2021, chiedendo il rigetto della pretesa attorea nel merito trattandosi di spese istituzionali, formulando nel contempo istanza di rito abbreviato ex art.130, d.lgs. n.174 del 2016, offrendo il pagamento di €. 83,00 (pari ad  $\frac{1}{3}$  del 50% – quota di responsabilità che l'orientamento giurisprudenziale consolidato ascrive al Consigliere – del danno erariale complessivamente quantificato dalla Procura Regionale in €. 496,10).

La Procura ha prestato consenso al predetto rito abbreviato con atto del 10.3.2021 per il Gafurri, riquantificando in euro 80,00 la somma dovuta e con atto del 15.4.2021 per il Santantonio, confermando la bontà della somma di euro 83,00 offerta.

All'esito di camera di consiglio del 5.5.2021 fissata dal Presidente per vagliare l'istanza di rito abbreviato, la Sezione, con decreto 10/2021, ha accolto la richiesta delle parti convenute, con determinazione dell'ammontare della somma dovuta alla Regione Lombardia in euro 80,00 per Gafurri Luca e in euro 83,00 per Santantonio Fabrizio.

I convenuti, in attuazione del decreto 10/2021, hanno depositato i bonifici effettuati a favore della Regione Lombardia in data 20.5.2021 dal Gafurri e in data 4.6.2021 dal Santantonio con relative reversali di incasso 28.5.2021 e 9.6.2021 (in atti).

A fronte della sequenza dei fatti innanzi esposti, va dunque statuita, stante il suddetto integrale e tempestivo pagamento della somma ritenuta congrua dalla Sezione, la definizione del giudizio per le parti convenute ai sensi dell'art. 130, comma 8, del c.g.c., con condanna delle stesse al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

Va incidentalmente chiarito che la presente definizione del contenzioso dovrebbe essere coerentemente intesa come preclusiva a qualsiasi parallela iniziativa recuperatoria o risarcitoria di maggiori somme afferenti il medesimo fatto storico qui vagliato da parte del danneggiato Regione Lombardia in sede civile, risultando altrimenti violato il ne bis in idem ed inutiliter concepito dal legislatore l'istituto deflattivo ex art.130, d.lgs. n.174 del 2016 ove si consentisse in altra sede il

recupero dell'intero importo che ha spinto l'interessato ad optare per il giudizio abbreviato innanzi alla Corte dei Conti: il meccanismo, già di per sè irragionevole (ancorchè ad oggi avallato dalle Sezioni Unite della Cassazione), del c.d. doppio binario (possibile concorrenza tra azione civile e contabile sul medesimo fatto) paleserebbe così una sua ulteriore irragionevolezza con elevati profili di incostituzionalità, che la lettura monistica in questa sede prescelta evita, sulla scorta di una interpretazione costituzionalmente orientata e rispettosa del ne bis in idem di matrice europea e nazionale, oltre che dell'art.1 del d.lgs. n.174 del 2016 (e dell'art.11, co.6 del medesimo decreto) che devolve in via esclusiva, con generale interpositio legislatoris voluta dall'art.103, co.2 cost., la materia del "danno erariale" alla Corte dei Conti.

PQM

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando,

DEFINISCE IL GIUDIZIO

ai sensi dell'art. 130, comma 8 del c.g.c. e dichiara che nulla è più dovuto dai convenuti LUCA GAFFURI (c.f.: GFFLCU66A14C933E) e FABRIZIO SANTANTONIO (c.f. SNTFRZ65L16E648D), in relazione alla fattispecie di responsabilità amministrativa di cui all'atto di citazione in epigrafe. Condanna le parti convenute al pagamento delle spese di giudizio, che vengono quantificate per ciascuna di esse nell'importo di euro

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23.6.2021

IL PRESIDENTE f.f..

Vito Tenore

(firmato digitalmente)